Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 94
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 14 novembre 2018

I N D I C E

Commissioni permanenti

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (notturna) . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 14 novembre 2018

Plenaria

48ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(886) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente BAGNAI comunica che il senatore Paragone ha aggiunto la propria firma all'emendamento 18.2 e che la senatrice Unterberger ha aggiunto la propria firma all'emendamento 17.0.3.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* ritira l'emendamento 21.0.3.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* presenta le riformulazioni in testi 2 degli emendamenti 2.21, 2.26, 3.6, 6.12, 9.13, 15.0.5 e 25.0.16, nonché l'emendamento 9.61, derivante dalla riformulazione della proposta 1.24 (tali emendamenti sono pubblicati in allegato).

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6 con l'intervento del senatore D'ALFONSO *(PD)*, il quale fa presente che alla base delle proposte del proprio Gruppo è la preoccupazione per la non tempestività della giustizia tributaria, attesa comunque la scarsità delle risorse

umane che operano nella giustizia tributaria. In mancanza di un'adeguata dotazione professionale gli organi della giustizia tributaria tornerebbero in tempi relativamente brevi a dover affrontare una mole eccessiva di procedimenti. Osserva infine che qualsiasi intervento sul sistema della giustizia tributaria dovrebbe essere attuato in un'ottica organica.

Tutte le rimanenti proposte emendative all'articolo 6 sono date per illustrate.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* aggiunge la propria firma agli emendamenti 7.3 e 7.9, relativi al trattamento fiscale rispettivamente delle società sportive e dilettantistiche e delle bande musicali, e ne dà illustrazione.

Il senatore GRIMANI *(PD)* illustra l'emendamento 7.4, finalizzato a una maggiore chiarezza sui volumi di reddito oggetto della dichiarazione integrativa, l'emendamento 7.5, relativo alla quantificazione del versamento dovuto, nonché l'emendamento 7.8, volto a specificare che il limite complessivo di 30 mila euro è riferito alle imposte IRES e IRAP.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* si sofferma sull'emendamento 7.2, specificando la necessità di disporre di una disciplina idonea alle specificità delle associazioni sportive.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* chiede chiarimenti in ordine al comma 9 dell'emendamento 8.0.1.

Il sottosegretario BITONCI interviene sulla materia dell'emendamento in esame, rilevando che la disposizione reca una rimodulazione delle imposte sui prodotti da inalazione, per le sigarette elettroniche, giustificata dall'opportunità di prevedere un'imposizione meno onerosa per il minore impatto sulla salute.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* illustra le proposte del proprio Gruppo, soffermandosi sulla necessità di non incentivare comportamenti sleali da parte dei soggetti tenuti al pagamento in forma rateale, rilevando come l'esperienza storica abbia dimostrato che successivamente al versamento delle prime rate la tendenza all'adempimento diminuisce.

Tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* segnala gli emendamenti 9.60, 10.6 e 10.14.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* illustra gli emendamenti della propria parte politica, sottolineando, atteso l'orientamento del Governo, la finalità di rendere maggiormente appetibile lo strumento della dichiarazione dichiarativa speciale configurato dall'articolo 9 e di ampliare la platea dei potenziali fruitori, attraverso una rimodulazione delle soglie di accesso, tale da risultare meno penalizzante per i contribuenti. Chiede inoltre un chiarimento in merito alla disciplina relativa alle irregolarità formali prive di effetti circa la determinazione dell'imposta dovuta.

Il sottosegretario BITONCI preannuncia la presentazione di proposte del Governo riguardo le questioni delle irregolarità formali e dei periodi di imposta da considerare ai fini della dichiarazione integrativa.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* illustra l'emendamento 9.41, teso a specificare che la mancata presentazione di più di due modelli di dichiarazione nel periodo dal 2013 al 2016 preclude l'accesso alla procedura di dichiarazione integrativa speciale.

Il senatore GRIMANI *(PD)*, rilevando la perplessità della propria parte politica in merito all'articolo 9, illustra gli emendamenti 9.11 e 9.12, recanti rimodulazioni in senso restrittivo riguardo l'accesso alla procedura di dichiarazione integrativa. Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 9.20 e 9.21, finalizzati a prevedere una diversa quantificazione degli oneri cui è tenuto il soggetto che si avvale dello strumento di cui all'articolo 9. Illustra infine l'emendamento 9.31, nel quale è specificato l'obbligo nel versamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 9 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BAGNAI avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 886

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.21 (testo 2)

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» *con le seguenti:* «entro novanta giorni» *e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «Gli effetti dell'invio al contraddittorio sono sospesi di 60 giorni».

2.26 (testo 2)

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«*3.* Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la cui istanza è stata presentata entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali è già iniziato il contraddittorio, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento entro ottanta giorni, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori».

Art. 3.

3.6 (testo 2)
CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» *con le seguenti:* «24 ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» *con le seguenti:* «24 ottobre 2018».

Art. 6.

6.12 (testo 2)
SCIASCIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«*2.* In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un decimo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;

c) di un ottavo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria centrale;

d) di un sesto del valore della controversia in caso di sentenza della Corte di Cassazione con rinvio ai gradi di merito;

e) aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e ente impositore, le controversie possono essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi, per i rilievi in cui il contribuente è risultato soccombente e con i pagamenti previsti dal precedente capoverso 1, lettere *0a)*, *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per i rilievi in cui è risultata soccombente l'Agenzia delle Entrate"».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.100/1

D'Arienzo, Bonifazi, Comincini, Grimani

All'emendamento 6.100, sopprimere le parole da: «relativamente alla parte», *fino a:* «annullata».

Art. 7.

7.0.100/1

Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Alfonso

All'emendamento 7.0.100, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 6.

7.0.100/2

Galliani, Schifani, Conzatti, Sciascia, Papatheu

All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-*bis*», *al comma 3, sostituire le parole da:* «Sono in ogni caso riservate», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, decidono tali questioni in doppio grado di merito e legittimità entro il termine perentorio di 40 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Decorso tale termine e in difetto di pronuncia definitiva, viene meno la giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva con effetto retroattivo e i soggetti interessati hanno facoltà di proporre, entro il termine di 10 giorni dallo spirare del termine predetto, ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha giurisdizione esclusiva. Il Tribunale deve emettere la propria decisione entro il termine di 10 giorni dal deposito delle memorie del/dei resistente/i, deposito che deve aver luogo, nelle forme previste dal processo amministrativo, entro i 10 giorni successivi

alla notifica del ricorso introduttivo. Tutti i termini predetti sono perentori, non sono liberi e hanno natura recettizia».

7.0.100/3

PARRINI

All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-*bis*»*, al comma 3, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole: «ed in unico grado»;

b) sostituire le parole: «entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato»*, con le seguenti:* «entro 60 giorni dalla data di impugnazione del provvedimento di ammissione o esclusione di cui al primo periodo».

Art. 9.

9.100/1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'emendamento 9.100, sostituire le parole: «, nonché le dichiarazioni tardive, relative agli anni precedenti al 2017 presentate entro i 90 giorni»*, con le seguenti:* «con esclusione delle dichiarazioni tardive relative agli anni precedenti».

9.13 (testo 2)

SCIASCIA, CALIENDO, PEROSINO, CONZATTI, ROSSI

Al comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «di 100.000 euro» *aggiungere le seguenti:* «per singola imposta» *e sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Ai fini della determinazione del limite di centomila euro di imponibile annuo di cui al periodo precedente, un medesimo presupposto impositivo che rileva ai fini di più imposte si considera una sola volta».

9.61 (*già* em. 1.24)
CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, GALLONE, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la definizione agevolata delle violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo deve essere versato un importo pari al 10 per cento della sanzione minima prevista per ciascuna violazione, entro il 31 maggio 2019».

Art. 10.

10.100/1
PESCO, BOTTICI

All'emendamento 10.100, dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

Art. 15.

15.0.200/1
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'emendamento 15.0.200, sostituire le parole: «entro il termine previsto dal comma successivo», *con le seguenti:* «entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio».

15.0.5 (testo 2)
CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, RONZULLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo gennaio 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 16.

16.0.100/1

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani

All'emendamento 16.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «al presente decreto»*, con le seguenti:* «al presente articolo»*, e dopo le parole:* «può avvalersi,»*, aggiungere la seguente:* «anche».

16.0.300/1

Sciascia, Conzatti

All'emendamento 16.0.300, sopprimere il capoverso «Art. 16-*quinquies*».

Art. 21.

21.0.100/1

D'Arienzo

All'emendamento 21.0.100, al comma 1, sopprimere le parole: «già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge»*, e sostituire le parole:* «entro sei mesi decorrenti dalla medesima data»*, con le seguenti:* «entro sei mesi antecedenti la scadenza della concessione e per quelle già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione entro sei mesi decorrenti dalla medesima data,»*, e le parole:* «dell'attuale»*, con le seguenti:* «della».

21.0.100/2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 21.0.100, al comma 1, dopo le parole: «un atto aggiuntivo»*, inserire le seguenti:* «da rendere pubblico sul sito *on line* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 23.

23.0.100/1

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani

All'emendamento 23.0.100, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta ferma la quota del 21 per cento destinata alle finalità di vigilanza previste dal comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 25.

25.0.100/1

FARAONE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'emendamento 25.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

25.0.100/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 25.0.100, al comma 2, lettera a)*, sopprimere le parole:* «o private, aventi attinenza con quella sanitaria».

25.0.200/1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'emendamento 25.0.200, sopprimere il comma 1.

25.0.200/2

GRASSI, DESSÌ, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI

All'emendamento 25.0.200, al comma 1, lettera a)*, capoverso* «49-*bis)*»*, dopo le parole:* «per la cessione del diritto di proprietà»*, sono inserite le seguenti:* «ovvero per la cessione del diritto di superficie,».

25.0.200/3

MARSILIO, FAZZOLARI, DE BERTOLDI

All'emendamento 25.0.200, capoverso «Art. 25-*bis*»*, lettera* a)*, dopo le parole:* «per la cessione del diritto di proprietà»*, inserire le seguenti:* «ovvero per la cessione del diritto di superficie».

25.0.200/4

MARSILIO, FAZZOLARI, DE BERTOLDI

All'emendamento 25.0.200, capoverso «Art. 25-*bis*», *lettera* a), *sostituire le parole da:* «con atto pubblico», *fino a:* «prima dell'entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione».

Conseguentemente:

a) alla lettera a), *capoverso* «49-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di cessione delle unità abitative e delle loro pertinenze in violazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e in difetto di convenzione ai sensi delle disposizioni dei periodi precedenti, il cedente o il cessionario possono stipulare a loro richiesta una convenzione di regolarizzazione con il comune versando l'importo previsto per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione come determinato ai sensi dei periodi precedenti maggiorato di una penale pari al 15 per cento del suddetto importo.»;

b) alla lettera b), *sostituire il capoverso* «49-*quater*», *con il seguente:*

«49-*quater*. In caso di sottoscrizione di convenzioni di regolarizzazione di cessioni di unità abitative e loro pertinenze avvenute in violazione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, i cessionari non possono richiedere la restituzione delle somme eccedenti il vincolo di prezzo e, se ne hanno ottenuto il pagamento, sono tenuti alla restituzione, fatto salvo il diritto al rimborso della somma versata per la rimozione dei vincoli di prezzo e le relative maggiorazioni, in caso la regolarizzazione sia avvenuta su richiesta della parte cessionaria».

25.0.16 (testo 2)

BERNINI, AIMI, BARBONI, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le pa-

role: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

2. L'articolo 1, comma 758 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese *una tantum* strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato".

4. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

8. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 759, legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità".

9. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

10. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiet-

tivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

«01-*bis*. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari».

€ 2,00